

**LE PROCEDURE PER LA  
SOLUZIONE DELLE  
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**25 febbraio 2021**

# Il codice della crisi e dell'insolvenza

- In via generale il **Codice sulla Crisi d'Impresa** che entrerà in vigore il 1° settembre 2021 ha portato una rilevante **innovazione terminologica**.
- **Gli istituti sono stati RINOMINATI** in:
  - **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE** (artt. 72 e ss.) in sostituzione del **piano del consumatore** (artt. 12-bis e ss. Legge n. 3/2012);
  - **CONCORDATO MINORE** (artt. 74 e ss.) in sostituzione dell'**accordo di composizione della crisi** (artt. 10 e ss. Legge n. 3/2012);
  - **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** (artt. 268 e ss.) in sostituzione della **liquidazione dei beni** (artt. 14-ter e ss. Legge n. 3/2012).

# Il codice della crisi e dell'insolvenza

- Il codice della crisi e dell'insolvenza individua il “**SOVRAINDEBITAMENTO**” nell'ambito degli **STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI**.
- Più precisamente il “**SOVRAINDEBITAMENTO**” è previsto agli:
- **artt. 65 e 66 - Disposizioni di carattere generale**
- **artt. da 67 a 73 - Ristrutturazione dei debiti del consumatore** (ex “**piano del consumatore**”)
- **artt. da 74 a 83 - Concordato minore** (ex “**accordo con i creditori**”)
- **artt. da 268 a 277 - Liquidazione controllata del sovraindebitato** (ex da art. 14 ter – art. 14 duodecies L. 3/2012);
- **artt. da 278 a 281 Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione coatta**
- **artt. 282 e 283 - Esdebitazione del sovraindebitato** (ex art. 14 terdecies L. 3/2012);

# Il codice della crisi e dell'insolvenza

- **L'art. 65 del CCII** definisce l'ambito di applicazione delle procedure di composizione della **crisi da sovraindebitamento** e precisamente:
  - **IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE;**
  - **IL CONCORDATO MINORE;**
  - **LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA****riservate a tutti i debitori** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
- Sono coinvolti **i consumatori e tutti i soggetti, compresi gli imprenditori agricoli**, che, **pur svolgendo attività imprenditoriale** non sono soggetti alle procedure di liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa né al concordato preventivo.

# PRESUPPOSTO OGGETTIVO

- Il **presupposto oggettivo** per l'accesso *al piano di ristrutturazione del debito del consumatore* e delle procedure di composizione della crisi è il **“SOVRAINDEBITAMENTO”** che è **definito art. 2 comma 1, lett. c)** del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza come ***“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”***.

# DISPOSIZIONI GENERALI

- La definizione di “**SOVRAINDEBITAMENTO**” **previgente** prevedeva il “**perdurante squilibrio**” sfociato nella “**rilevante difficoltà ad adempiere**” oppure la “**definitiva incapacità di adempiere regolarmente**”.
- Con il **CCII** vengono **sostituiti** con lo **STATO DI CRISI** e con l'**INSOLVENZA**, definite al comma 1, lett. a) dell’art. 2 “**CRISI**”: *lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*” e dal comma 1, lett. b) dell’art. 2 “**INSOLVENZA**”: *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*.

# DISPOSIZIONI GENERALI

- Le procedure di composizione della crisi da **SOVRAINDEBITAMENTO** sono riservate ai soggetti **NON** compresi nelle procedura di liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa od ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile. Si ha, pertanto, una definizione per "*negativo*" rispetto a quello di soggetto alla liquidazione giudiziale e quindi ad una definizione per "*esclusione*".
- La L.3/2020 (art. 6, c. 2, lett. b) prevede che il **CONSUMATORE** è la «*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*».

# DISPOSIZIONI GENERALI

- **Il CCI fa riferimento a:**
- **persone fisiche “CONSUMATORE”** individuabili frequentemente nel **lavoratore dipendente o pensionato**, che ha contratto debiti per il sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare o perché fideiussore.
- **artigiani;**
- **imprenditori individuali;**
- **i liberi professionisti iscritti ad un albo e quelli esercitanti professioni non regolamentate;**
- **i soci di società di persone per i debiti pregressi decorso un anno dall’uscita dalla compagine sociale;**
- **gli imprenditori agricoli ed i soci di società aventi il medesimo oggetto;**
- **i soci di società di revisione o di quelle tra professionisti;**

# DISPOSIZIONI GENERALI

- i soci di consorzi, fondazioni ed associazioni non soggette a liquidazione coatta;
- i soci di cooperative o enti con fine mutualistico;
- start-up innovative;
- piccole imprese sottosoglia.
- La famiglia viene considerata come **soggetto unitario** e vengono previste le **procedure familiari**.
- L'art. 7 bis **procedure familiari** prevede:
  1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.
  2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

# DISPOSIZIONI GENERALI

*3. Le masse attive e passive rimangono distinte.*

*4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.*

*5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.*

# DISPOSIZIONI GENERALI

- **In via generali e disposizioni sono applicabili:**
  - a) **al consumatore sovraindebitato** che non sia, o non sia mai stato, né imprenditore né professionista;
  - b) **al consumatore che sia stato imprenditore o professionista e non lo sia più** al momento della presentazione del piano;
  - c) **al consumatore che sia tuttora imprenditore o professionista** ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli contratti in funzione dell'attività imprenditoriale/professionale.
- Ne consegue che **il nuovo PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE opera anche per i soggetti che sono contemporaneamente consumatori e imprenditori/professionisti** e abbiano contratto "obbligazioni composite", **ma saranno ammessi al piano SOLO I DEBITI STRETTAMENTE PERSONALI** (e non imprenditoriali o professionali).
- **La persona fisica, professionista o imprenditore non assoggettabile ad altre procedure** (poiché imprenditore sotto soglia o imprenditore agricolo), **che voglia ristrutturare i debiti sorti nello svolgimento della propria attività ancora attuale, dovrà accedere al CONCORDATO MINORE e NON al PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO RISERVATO AL CONSUMATORE.**

# Accordo di composizione della crisi

- **L'accordo di composizione della crisi** previsto dagli artt. 10 – 12 della L. 3/202 **muta denominazione** e diventa “**CONCORDATO MINORE**” disciplinato dagli artt. 74 – 83 del CCII di seguito approfondito.

# DISPOSIZIONI GENERALI

- **Il consumatore può regolare la propria insolvenza privata, tenendola separata dall'attività produttiva/professionale:** l'imprenditore o il professionista può quindi presentare il piano di ristrutturazione del debito, per porre un rimedio alla crisi economica personale o familiare, **senza coinvolgere risorse destinate all'attività produttiva né i creditori professionali.**
- **L'imprenditore-professionista può accedere alla procedura riservata al consumatore,** se vengono rispettati i seguenti requisiti:
  - essere persona fisica;
  - proporre la ristrutturazione di debiti contratti per scopi strettamente personali, cioè non legati all'attività di impresa o professionale;
  - escludere le obbligazioni in sofferenza legate all'attività d'impresa o professionale, ammissibili nella diversa procedura di accordo con i creditori o concordato minore, in quanto necessitano del voto dei creditori.

# DISPOSIZIONI GENERALI

- **Per l'applicabilità alle procedure concorsuali** o alla **procedura del sovraindebitamento** si deve fare riferimento all'art. 2, lett. d) ed e)
- D) **“IMPRESA MINORE”**: *l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:*
  - 1) *un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;*
  - 2) *ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;*
  - 3) *un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia.*

# DISPOSIZIONI GENERALI

- Si ricorda che la lettera E) definisce il termine “**CONSUMATORE**”: come **«persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali»**.

# DISPOSIZIONI GENERALI

- In via generale **il CCI pone estrema rilevanza all'art. 4** del D.Lgs. N. 14/2019 **“Doveri delle parti”** che stabilisce:
  1. *Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e durante le trattative che le precedono, **debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.***
  2. *In particolare, **il DEBITORE ha il dovere di:***
    - a) *illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto;*
    - b) *assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;*

# DISPOSIZIONI GENERALI

- c) gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse prioritario dei creditori.*
- 3. **I CREDITORI hanno il dovere**, in particolare, di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.*

# Il piano del consumatore a breve

*PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI  
DEBITI DEL CONSUMATORE*

# PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

- Il D.Lgs. 14 del 2019 disciplina il **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE** agli artt. 67-73.
- Viene definito come la **procedura di composizione della crisi, RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL CONSUMATORE**, al quale è data la possibilità di ristrutturare i propri debiti, **SOTTRAENDOSI AL GIUDIZIO E ALL'APPROVAZIONE DEI CREDITORI** e rimettendosi esclusivamente alla valutazione del Giudice che si baserà sulla **relazione particolareggiata redatta dall'O.C.C.**
- La procedura continua, come in passato, a suddividersi in **DUE FASI**:
  - 1) **FASE STRAGIUDIZIALE E PRIVATISTICA** dell'approfondimento del profilo economico, patrimoniale e finanziario del consumatore e di **preparazione del piano e della proposta da parte dell'O.C.C.**;
  - 2) **FASE GIUDIZIALE, PUBBLICISTICA E PROCESSUALE**, di valutazione del piano soggetto a criteri generali stabiliti dal Legislatore per il **vaglio di ammissibilità e per la pronuncia di omologa.**

# PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

- L'art. 67 prevede che il **CONSUMATORE SOVRAINDEBITATO**, con l'ausilio dell'OCC, **può proporre ai creditori un PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI** che indichi in modo **specifico tempi e modalità necessari per superare la crisi da sovraindebitamento**.
- La proposta **ha contenuto libero** e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei **crediti in qualsiasi forma**.
- La procedura è su base volontaria in quanto **è prevista l'esclusiva iniziativa del consumatore sovraindebitato** ma, **con l'assistenza dell'O.C.C. scelto dallo stesso debitore**.
- L'O.C.C. nomina il **GESTORE DELLA CRISI** o i **GESTORI DELLA CRISI**, ossia i professionisti che, individualmente o collegialmente, **svolgono le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento**
- **Nella domanda proposta** dal **consumatore sovraindebitato** devono essere forniti dati e di informazioni essenziali per specificare:
  - **la posizione debitoria;**
  - **la meritevolezza del consumatore sovraindebitato.**

# PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

- **La domanda è corredata dell'elenco:**
  - **di tutti i creditori**, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
  - **della consistenza e della composizione del patrimonio;**
  - **degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni** (termine di prescrizione per la revocatoria ordinaria);
  - **delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;**
  - **degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia** al fine di poter valutare la disponibilità economica effettivamente utilizzabile per il pagamento dei debiti.

# PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

- **La proposta può prevedere** anche:
  - **la falcia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione:**
    - ✓ del quinto dello stipendio;
    - ✓ del trattamento di fine rapporto o della pensione
    - ✓ delle operazioni di prestito su pegno;
  - **la soddisfazione non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'O.C.C.. In tale ipotesi, l'O.C.C. deve redigere una relazione estimativa dei beni e diritti oggetto della causa di prelazione;**

# PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

- **il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore** se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il Giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
- **La domanda deve essere presentata al giudice tramite un O.C.C e non è necessaria l'assistenza di un difensore.**
- **L'art. 68, c. 1** recita *“La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi é un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.”*

# PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

- **Alla domanda, deve essere allegata** una **relazione dell'O.C.C.**, che deve specificare:
  - la **MERITEVOLEZZA** e quindi l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  - la **valutazione sulla completezza ed attendibilità** della documentazione depositata a corredo della domanda;
  - l'indicazione presunta dei costi della procedura.
- **L'O.C.C., nella propria relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore**, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del **MERITO CREDITIZIO del debitore**, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

# PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

- L' 'O.C.C., **entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico** da parte del debitore, **ne dà notizia**:
  - all'agente della riscossione;
  - agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante;che **entro quindici giorni** debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
- **Con la presentazione della domanda presso il Tribunale competente, termina la FASE STRAGIUDIZIALE della procedura** e inizia la **FASE GIUDIZIALE** della procedura condotta dal Giudice sulla base dei dati forniti.

# PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

- Il giudice, **se la proposta e il piano sono ammissibili**, **dispone con decreto** che essi siano pubblicati in apposita area del sito *web* del Tribunale o del Ministero della giustizia e che **ne sia data comunicazione** entro trenta giorni, **a cura dell'O.C.C., a tutti i creditori**.
- Ricevuta la comunicazione da parte dell'O.C.C., **il creditore deve comunicare all'O.C.C. un indirizzo di posta elettronica certificata**. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.
- Il ***PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE***, a differenza del ***CONCORDATO MINORE***, **NON prevede l'approvazione mediante voto favorevole della maggioranza dei creditori**. Ogni creditore ha la facoltà di **presentare osservazioni**, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione entro 20 giorni.

# PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

- Il Giudice valuterà le osservazioni **ai fini un'eventuale modifica della proposta in relazione alla fattibilità del piano e del buon esito della procedura**. In tal caso, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso per le osservazioni, **l'O.C.C., sentito il debitore, riferisce al Giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie**.
- **La procedura è caratterizzata dall'ASSENZA del coinvolgimento diretto dei creditori nella redazione e nell'approvazione del piano** che è rivolto al Giudice e al suo giudizio in merito:
  - alla ammissibilità giuridica;
  - alla fattibilità economica.
- **I creditori sono coinvolti solamente nella fase delle osservazioni** con discussione in contraddittorio tra le parti (scambio di memorie scritte) e tali da poter far apportare modifiche al piano.
- Non c'è alcun elemento negoziale in quanto l'omologazione del piano **NON** richiede in via preventiva l'accordo tra il sovraindebitato ed i creditori, **tramite l'espressione da parte dei creditori di voto favorevole sulla proposta di piano**. **Spetta solamente al Giudice la decisione sull'omologazione**.

# PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

- Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato **contesta con le “osservazioni” la convenienza della proposta**, il giudice omologa il piano **se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano** in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

# PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

- In base all'art. 70, c. 7, **il giudice, verificata:**
  - **l'ammissibilità giuridica;**
  - **e la fattibilità economica del piano;**risolta ogni contestazione, **omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'O.C.C..** Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.
- **La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro 48 ore.** La sentenza è impugnabile ex art. 51.

# PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

- **L'art. 70, c. 4,** recita:

*“Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento **compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati**”.*

*Il c. 5 prevede che «Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto»*

# PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

- In caso di ***DINIEGO DELL'OMOLOGAZIONE***, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara **l'inefficacia** delle misure protettive accordate.
- **Su istanza del debitore**, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, **dichiara aperta la LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** in base agli articoli 268 e seguenti.
- Viene mantenuta la c.d. "***alternativa liquidatoria***" come **criterio di valutazione della fattibilità del piano** e parametro di convenienza nella ipotesi di impercorribilità del piano di ristrutturazione dei debiti.

# PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

- La **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** rappresenta per il **CONSUMATORE** **l'unica alternativa al PIANO DI RISTRUTTURAZIONE** in quanto **NON può accedere** al **CONCORDATO MINORE**, riservato:
  - al professionista;
  - all'imprenditore minore;
  - all'imprenditore agricolo;
  - alle *start-up* innovative;
  - ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal c.c. o da leggi speciali.
- **Nei casi di FRODE** **l'istanza per dichiarare aperta la PROCEDURA LIQUIDATORI** **può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero (art. 70, c. 11).**
- **Contro il decreto é ammesso reclamo** ai sensi dell'articolo 50.

# Condizioni soggettive ostative - Meritevolezza

- Il consumatore **NON può** accedere alla procedura del *piano di ristrutturazione dei debiti* (art. 69):
  - **se è già stato esdebitato** nei cinque anni precedenti la domanda;
  - **se ha già beneficiato dell'esdebitazione** per due volte;
  - **se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con COLPA GRAVE, MALAFEDE o FRODE.**
- **COLPA GRAVE**: si identifica nell'imperizia, nell'imprudenza e nella negligenza. **Il consumatore non ha usato la diligenza del buon padre di famiglia** nella gestione della propria sfera economico-finanziaria, impegnandosi ben oltre le proprie possibilità.
- **MALAFEDE**: **il consumatore ha violato gli obblighi di correttezza e buona fede** e, con consapevolezza e volontà, ha compromesso in più occasioni i rapporti negoziali con i propri creditori, **generando una sovraesposizione debitoria.**

# Condizioni soggettive ostative - Meritevolezza

- **FRODE**: il debitore è colpevole di frode quando abbia consapevolmente e volontariamente posto in essere una condotta tale da ingannare i creditori e sottrarre le garanzie patrimoniali o quando il debitore abbia occultato un determinato credito o bene, con evidente pregiudizio ai creditori.

# MERITEVOLEZZA

- **Per ammissibilità giuridica del piano** si intende la sussistenza dei **requisiti oggettivi** (*sovraindebitamento*) e **soggettivi** (*qualifica di consumatore*) e **dell'assenza delle condizioni soggettive ostative** (art. 69) per l'accesso al piano, quindi **MERITEVOLEZZA DEL SOVRAINDEBITATO**.
- L'art. 68 stabilisce che **l'O.C.C., nella propria relazione**, deve indicare le **cause dell'indebitamento** e la **"diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni"**. Il concetto di meritevolezza del **consumatore** deve riferirsi a quanto precisato nell'art. 12 bis c. 3, della L. n. 3/2012 in cui viene specificato *"Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità"*.

# MERITEVOLEZZA

- Quindi il **debitore NON è meritevole se:**
  - **ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;**
  - **ovvero che ha colposamente determinato il *sovraindebitamento*, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.**
- **La presenza anche di una soltanto di tali circostanze ostative impone al Giudice il diniego dell'omologa del piano.**

# MERITEVOLEZZA

- **È consumatore meritevole** colui che:

- *“confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha ritenuto in modo ragionevole, nel momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza;*
- *mostra una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma questa non è causata da una condotta colposa, come sarebbe, ad esempio, se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità. Il debitore può quindi accedere al piano del consumatore ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito via via l'assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciononostante si verifichi, **deve essere conseguenza di eventi non prevedibili**” (Chiodi, *La nuova gestione della crisi per il cittadino e la famiglia*” pag. 125)*

# PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

- **Terminata la *FASE GIUDIZIALE* con l'omologa del piano il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.**
- **Il debitore provvede alle vendite e alle cessioni tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo dell'OCC, sulla base**
- **l'O.C.C. deve:**
  - **vigilare** sull'esatto adempimento del piano;
  - **risolvere** le eventuali difficoltà eventualmente rivolgendosi al giudice;
  - **referire al giudice** ogni 6 mesi sull'esecuzione del piano;
  - **segnalare al giudice** ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
  - **presentare il rendiconto** al termine dell'esecuzione del piano.

# PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

- **Il giudice, se approva il rendiconto**, procede alla liquidazione del **compenso**, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
- **Se il giudice NON approva il rendiconto**, lo stesso indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento.
- **Se le prescrizioni NON sono adempiute nel termine**, anche prorogato, **il giudice revoca l'omologazione**.

# REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE

- **Il giudice revoca l'omologazione** in contraddittorio con il debitore:
  - **d'ufficio;**
  - **su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato;**
- **quando é stato dolosamente o con colpa grave:**
  - **aumentato o diminuito il passivo;**
  - **sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo;**
  - **dolosamente simulate attività inesistenti;**
  - **se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.**

# REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE

- **Il giudice revoca l'omologazione** in caso:
  - di inadempimento degli obblighi previsti nel piano;
  - qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
- **L'O.C.C. è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.**
- **La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto.**
- Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca, con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato.
- La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

# MISURE PROTETTIVE

- Il giudice con il decreto in cui ritiene che la proposta e il piano siano ammissibili, su istanza del debitore, può disporre la SOSPENSIONE dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, c. 4).
- Il giudice, sempre su istanza del debitore, può disporre il DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI sul patrimonio del consumatore e le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.
- Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.

# *MERITEVOLEZZA DEL CREDITO*

- L'art. 68, c. 3, specifica che **l'O.C.C.**, nella sua relazione, deve indicare anche **se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del MERITO CREDITIZIO del debitore**, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

# MERITEVOLEZZA DEL CREDITO

- L'art. 69, c. 2, precisa che **il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento** o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, **non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa**, per contestare la convenienza della proposta.
- Art. 124-bis D.Lgs. N.385/1993 - *Verifica del merito creditizio*
  1. *Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.*
  2. *Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.*
  3. *La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.*

# *MERITEVOLEZZA DEL CREDITO*

- Per "**MERITO CREDITIZIO**" deve intendersi **l'oggettiva e attuale capacità del consumatore di restituire il credito erogato dalla banca o da altro soggetto finanziatore**, in base a valutazioni relative al reddito e al patrimonio, nonché alla sua affidabilità, stimata in base alle pregresse vicende restitutorie.
- **La valutazione del MERITO CREDITIZIO** consiste in un "*giudizio parallelo*" rispetto a quello prescritto per la meritevolezza del consumatore.

# CONVERSIONE IN PROCEDURA LIQUIDATORIA

- **In caso di REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE** il Giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione della **PROCEDURA DA PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI** a **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**.
- Il CCII introduce la possibilità che **la conversione in procedura liquidatoria sia richiesta direttamente dal debitore**, diversamente da quanto prevede la Legge n. 3/2012, dove la conversione nella liquidazione dei beni avviene solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
- **Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento**, l'istanza di conversione può essere proposta anche **dai creditori o dal Pubblico Ministero (art. 73, c. 2)**.
- Il Giudice, quando dispone la conversione, **deve concedere al debitore un termine per integrare la documentazione e provvedere alla nomina del Giudice delegato e del liquidatore**.

# CONVERSIONE IN PROCEDURA LIQUIDATORIA

- Con la **sentenza di apertura della liquidazione controllata**, **il Tribunale**:
  - **nomina il Giudice delegato**;
  - **nomina il liquidatore**, confermando l'O.C.C. o, per giustificati motivi, **scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi** di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al Presidente del Tribunale;
  - **ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie**, nonché dell'**elenco dei creditori**;

# CONVERSIONE IN PROCEDURA LIQUIDATORIA

- **assegna ai terzi** che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale**, a pena di inammissibilità, **devono trasmettere al liquidatore**, a mezzo posta elettronica certificata, **la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo**, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
- **ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga**, in presenza di gravi e specifiche ragioni, **di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi**. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- **dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia**. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è effettuata presso il Registro delle imprese;
- **ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti**.

# RUOLO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

- **L'Organismo di Composizione della Crisi** è un'articolazione di un ente pubblico territoriale: Comune, Provincia, Città metropolitana, Regione, Università, gli organismi di conciliazione istituiti presso le Camere di Commercio, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai.
- **Nell'ambito dell'O.C.C. è individuato un referente** , il quale ha il compito affidare gli incarichi e di compiere un'attività di indirizzo dell'operato dei gestori della crisi, i professionisti che si occuperanno di ciascun caso direttamente.

# RUOLO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

- **Le funzioni dell'O.C.C. sono eterogenee** in quanto l'Organismo opera come:
  - **consulente del debitore** (sia pure non esclusivo, ben potendo il debitore farsi assistere da professionisti);
  - **attestatore fidefacente a tutela dei creditori**;
  - **ausiliario del Giudice**;
  - **mandatario *in rem propriam* dei creditori**.
- La legge attribuisce espressamente all'O.C.C., nell'ambito delle **procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore** anche **i compiti propri del commissario giudiziale e del liquidatore**.
- **Le funzioni attribuite all'O.C.C. riguardano l'intera durata della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, anche dopo la sua chiusura, per la fase di esecuzione del piano omologato.**

# RUOLO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

## **FASE STRAGIUDIZIALE DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO E DELLA PROPOSTA**

- **Aiutare il debitore** nella predisposizione della proposta e del piano.
- **L'O.C.C. ha cura di reperire tutti i dati e la documentazione necessari** per stilare l'elenco di cui all'art. 67. La norma attribuisce all'O.C.C., una funzione di "*ausilio*" ("*il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'O.C.C.*"). Ciò non esclude che il debitore si presenti all'Organismo con una proposta già redatta da un professionista di fiducia.
- **L'O.C.C. si occupa della redazione dell'elenco:**
  - **di tutti i creditori**, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
  - **della consistenza e della composizione del patrimonio;**
  - **degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;**
  - **delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;**
  - **degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare**, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

# RUOLO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

- **Le diverse soluzioni per la composizione della crisi da sovraindebitamento, prevedono la possibilità di:**
  - **falcidiare e ristrutturare i debiti** derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;
  - **falcidiare i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca**, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC;
  - **prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore** se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il Giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

# RUOLO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

- **Ciò implica una approfondita indagine** sulla **posizione complessiva del consumatore e sulla fattibilità della falciatura.**
- **L'O.C.C. deve:**
  - **verificare se il consumatore:**
    - **è stato esdebitato nei cinque anni precedenti;**
    - **o se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.**
- **redigere la relazione da allegare alla domanda da depositare in Tribunale.**

# RUOLO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

- **La relazione dell'O.C.C. è indispensabile ai fini dell'ammissibilità della domanda e deve contenere:**
  - **l'indicazione** delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
  - **l'esposizione** delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  - **la valutazione** sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  - **l'indicazione** presunta dei costi della procedura;
  - **l'indicazione** se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del *merito creditizio* del debitore.

# RUOLO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

- **L'O.C.C. deve:**

- **dare notizia dell'incarico ricevuto dal debitore, entro sette giorni**, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
- **I dati e le informazioni, così come forniti dal consumatore, devono essere attendibili e supportati da idonea documentazione che l'O.C.C. ha l'onere di esaminare e valutare** in quanto l'art. 68, c. 2, lett. c) impone all'O.C.C. **di valutare "la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda"**.

# RUOLO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

## *Fase di omologazione del piano*

- **Una volta depositata la domanda presso il Tribunale competente in base alla sede del consumatore, si apre la fase giudiziale di omologazione del piano e, quindi, di verifica della sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive** per la definizione della procedura e per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla fattibilità del piano (misure protettive).
- **L'O.C.C. nella fase di omologazione, realizza una funzione di ausilio del Giudice**, dovendo curare una serie di adempimenti finalizzati al buon andamento della procedura e alla formulazione della decisione giudiziale circa l'omologa o il diniego di omologa del piano.
- **L'art. 70 individua i seguenti compiti dell'O.C.C.:**
  - **comunicare entro 30 giorni a tutti i creditori la proposta e il piano che abbiano superato il vaglio giudiziale di ammissibilità**: la comunicazione è disposta dal Giudice, contenente anche l'ordine di pubblicare il piano e la proposta in apposita area del sito *web* del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

# RUOLO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

- **ricevere le comunicazioni degli indirizzi di indirizzo di posta elettronica certificata dei creditori:** la legge dispone che, se il creditore non indica all'O.C.C. un indirizzo di posta elettronica certificata, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria;
- **ricevere le osservazioni dei creditori:** nei venti giorni successivi alla comunicazione del piano e della proposta, ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'O.C.C.;
- **indicare la presenza**, attuale o potenziale, **di procedure esecutive/cautelari** a carico del consumatore (che non siano già state indicate in sede di relazione a corredo della domanda);
- **riferire al Giudice le osservazioni pervenute da parte dei creditori circa la proposta e il piano che sono stati comunicati:** la legge dispone che tale adempimento deve essere effettuato dall'O.C.C. entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni previsti per le osservazioni dei creditori;

# RUOLO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

- **proporre le modifiche del piano che ritiene necessarie a seguito delle osservazioni dei creditori:** l'O.C.C. può essere chiamato a risolvere determinate contestazioni e osservazioni dei creditori e a dover individuare la modifica della proposta;
- **prestare ausilio nella risoluzione delle eventuali contestazioni insorte durante l'iter procedurale, anche a seguito delle osservazioni dei creditori.**
- Il Giudice, **verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano**, risolta ogni contestazione, **omologa il piano** con sentenza e ne dispone, ove necessario, **la trascrizione a cura dell'O.C.C.**

# RUOLO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

## *FASE DI ESECUZIONE DEL PIANO*

- **La vigilanza dell'O.C.C.** nell'attuazione del piano è giustificata in quanto **l'omologazione non comporta lo spossessamento del debitore né la perdita della sua capacità d'agire.**
- **L'art. 71, prevede che l'O.C.C. è tenuto a:**
  - **vigilare** sull'esatto adempimento del piano;
  - **risolvere le eventuali difficoltà** insorte durante l'esecuzione e sottoporle al Giudice, se necessario;
  - **referire ogni sei mesi al Giudice** per iscritto sullo stato dell'esecuzione.
  - una volta terminata l'esecuzione del piano, l'O.C.C., sentito il debitore, **deve presentare al Giudice una relazione finale.**

# RUOLO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

- **L'art. 71** disciplina prevede che:
  - **se il Giudice approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'O.C.C.**, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'Organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento;
  - **se il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il Giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento.**
  - **se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il Giudice revoca l'omologazione.**
- **Nella liquidazione del compenso, il Giudice tiene conto della diligenza dell'O.C.C..**

# EFFETTI DELL'ESDEBITAZIONE

- Quali sono gli effetti?
- **il consumatore esdebitato** può riabilitarsi nella società e avviare nuovi progetti di vita;
- **l'imprenditore o professionista esdebitato**, già nel corso della procedura, può proseguire la propria attività aziendale o professionale, continuare a produrre e apprendere dal passato gli errori da non commettere in futuro.

***ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI***

**a breve**

***CONCORDATO MINORE***

# CONCORDATO MINORE – ASPETTI GENERALI

- Tale procedura è prevista dagli artt. 74 – 83 del CCII.
- L'art. 74, c. 1 del CCII precisa che *“I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, ESCLUSO IL CONSUMATORE, possono formulare ai creditori una proposta di CONCORDATO MINORE, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale”*.
- A tal proposito si rammenta che l'art. 2, c. 1, lett. c) precisa *“c) «sovraindebitamento»: “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

# REQUISITO SOGGETTIVO

- **Possono accedere alla procedura:**

- le persone fisiche;
- le società e gli enti che non svolgono attività d'impresa;
- gli imprenditori commerciali sotto soglia di fallibilità;
- gli imprenditori agricoli;
- le *start-up* innovative indipendentemente dalle loro dimensioni;
- i professionisti che nello svolgimento della propria attività utilizzino un complesso organizzato di beni e di rapporti giuridici simile a quello aziendale.

# IMPRENDITORE AGRICOLO

• **L'art. 2135 c.c.** precisa:

- 1. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.*
- 2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.*
- 3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.*

# IMPRENDITORE AGRICOLO

- La **Cassazione con sentenza n. 16614/2016** ha stabilito che *“L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c., il corrispondente onere probatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva negato la qualità di imprenditore agricolo alla odierna ricorrente in mancanza di prova che le attività di conservazione e commercializzazione da lei esercitate riguardassero prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo)”* (Cassazione.net)

# IMPRENDITORE AGRICOLO

- **La Cassazione** con la successiva **sentenza n. 28984 dell'8 novembre 2019** ha precisato che *“L'esonero dal fallimento dell'impresa societaria agricola viene meno quando quest'ultima, pure trovandosi in stato di liquidazione, assuma un nuovo rischio d'impresa esercitando un'attività tipicamente ausiliaria ai sensi dell'art. 2195, comma 1, c.c. (Nella specie la S.C. ha confermato la dichiarazione di fallimento di una società semplice agricola che, dopo aver ceduto a terzi i terreni su cui esercitava l'attività produttiva, quando era stata ormai posta in liquidazione aveva intrapreso l'attività commerciale di compravendita di piante)”*. (Cassazione.net).

# IMPRENDITORE AGRICOLO

- Ne consegue che “**qualora l'attività prestata dall'imprenditore sia realmente ed effettivamente attività agricola**, e questi non abbia compiuto attività che esulino da tale ambito ovvero lo ha fatto per un giro d'affari marginale rispetto al totale, **sarà indubbiamente assoggettabile alle procedure di sovraindebitamento**” (Chiodi, *La nuova gestione della crisi per il cittadino e la famiglia*, pag. 215).

# IMPRENDITORE COMMERCIALE

## IMPRESA MINORE

- **L'imprenditore commerciale**, che non rientra nelle ordinarie procedure concorsuali, può ricorrere agli istituti previsti dalla Legge n. 3/2012.
- il Legislatore nel CCII ha meglio chiarito tale aspetto prevedendo la figura imprenditoriale" come "***impresa minore***". All'art. 2, comma 1, lettera d) viene precisato:
  - d) «*impresa minore*»: *l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:*
    - 1) *un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;*
    - 2) *ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;*
    - 3) *un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;*

# CONCORDATO MINORE

- **L'art. 74, c. 2** precisa che *“Fuori dai casi previsti dal comma 1, (N.D.R. continuità dell'attività) il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.*
- *Il c. 3 specifica, inoltre che “La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi”.*

# CONCORDATO MINORE

- **Il testo normativo presenta in alcuni termini non chiaramente definiti.** Più precisamente:
  - elemento della **continuità dell'attività** d'impresa o professionale: in quale misura, per quale entità?
  - tale limite può essere superato dalla possibilità di avviare la procedura liquidatoria o dalla possibilità di ricorrere a risorse esterne.
  - l'apporto esterno deve essere tale da aumentare in modo **apprezzabile la soddisfazione dei creditori**. In assenza di specifiche, cosa si deve intendere per **“apprezzabile”** e quale la soglia per permettere di definire l'apporto esterno **“apprezzabile”** o **“non apprezzabile”**.
  - La valutazione dell' **“apprezzabilità”** spetterà all'O.C.C. **Non è chiaro se tale giudizio è sottoposto al parere favorevole dei creditori.**

# DOMANDA DI CONCORDATO MINORE

- **La domanda ha la forma del ricorso** e sarà competente il Tribunale in cui il debitore ha la propria sede. **Viene formulata tramite un O.C.C.** costituito nel circondario del Tribunale competente allegando:
  - a) il piano proposto e/o da proporre ai creditori con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi e Irap concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
  - b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data della presentazione della domanda;
  - c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti.
  - d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti (art. 94, c. 2) negli ultimi cinque anni;
  - e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

# DOMANDA DI CONCORDATO MINORE

- Per **atti di straordinaria amministrazione** previsti dall'art. 94, c. 2) negli ultimi cinque anni si intendono: *i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche e di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.*

# DOMANDA DI CONCORDATO MINORE

- **L'art. 76**, *Presentazione della domanda e attività dell'OCC* specifica al c. 1.  
“**La domanda é formulata tramite un OCC** costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. **Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202.”

# DOMANDA DI CONCORDATO MINORE

- Nel piano é possibile prevedere (art. 75, c. 2) che **i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente**, quando ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, **come attestato dagli O.C.C..**

# DOMANDA DI CONCORDATO MINORE

- **Quando é prevista la continuazione dell'attività aziendale (domanda di concordato minore in continuità)**, é possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali e/o necessari all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
- **L'O.C.C. attesta** anche che il **credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene** effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

# DOMANDA DI CONCORDATO MINORE

- **Alla domanda deve essere allegata** una **relazione particolareggiata dell'O.C.C.**, che comprende:
  - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  - d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
  - e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
  - f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
  - g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

# DOMANDA DI CONCORDATO MINORE

- L'O.C.C., nella sua relazione, deve indicare anche se **il soggetto finanziatore**, ai fini della concessione del finanziamento, **abbia tenuto conto del *MERITO CREDITIZIO* del debitore**.
- L'O.C.C., **entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore**, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli **uffici fiscali, anche degli enti locali**, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali **entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti**.

# DOMANDA DI CONCORDATO MINORE

- **Il deposito della domanda sospende**, ai soli effetti del concorso, **il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione**, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, c. 2 e 3 c.c..
- **Art. 2749 c.c.: Estensione del privilegio**
  1. *Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente.*
  2. *Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.*
- **Art. 2788 c.c. - Prelazione per il credito degli interessi**
  1. *La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita.*

# DOMANDA DI CONCORDATO MINORE

- **Art. 2855 c.c. - Estensione degli effetti della iscrizione**

1. [...]
  2. *Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.*
  3. *L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.*
- **Il procedimento si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica che esegue una valutazione sull'ammissibilità della domanda.**

# INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CONCORDATO MINORE

- **La domanda di concordato minore é inammissibile:**
  - se mancano i documenti precedentemente indicati e meglio specificati agli artt. 75 e 76;
  - se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3);
  - se il debitore é già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
  - se il debitore ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
  - se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

# AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CONCORDATO MINORE

- **Se la domanda è ammissibile**, il giudice dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'O.C.C., a tutti i creditori della proposta e del decreto.
- Il giudice con il decreto:
  - a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del *sito web* del Tribunale o del Ministero della giustizia e nel **registro delle imprese** se il debitore svolge attività d'impresa;
  - b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, **la trascrizione** del decreto presso gli uffici competenti;
  - c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, **la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni**. In tale comunicazione il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria;

# AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CONCORDATO MINORE

- d) **su istanza del debitore, dispone che**, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, **non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione** sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
- **L'O.C.C. cura l'esecuzione del decreto.**
  - **Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicità del decreto.**

# APPROVAZIONE DEL CONCORDATO MINORE

- **Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e quindi il 50% + 1 e NON la maggioranza predeterminata del 60% (L. 3/2012).**
- Si precisa che:
  - quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, **il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza 50% + 1 ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.**
  - **quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se** la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta **anche nel maggior numero di classi.**
  - **i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta,** salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

# APPROVAZIONE DEL CONCORDATO MINORE

- **i creditori soddisfatti parzialmente ex dell'articolo 74, comma 3** (*La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi*), **sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.**

# APPROVAZIONE DEL CONCORDATO MINORE

- **Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza (50% + 1):**
  - il coniuge;
  - la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76;
  - i parenti e affini del debitore entro il quarto grado;
  - i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.
  - **In mancanza di comunicazione all'O.C.C. nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui é stata loro trasmessa.**
  - **Il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.**
  - **Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso,** salvo che sia diversamente previsto.

# OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO MINORE

- Il giudice, verificati:

- **l'ammissibilità giuridica;**
- **la fattibilità economica del piano;**
- **il voto dalla maggioranza dei creditori;**

**in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza,** disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.

- **Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.**
- **Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta,** il giudice, sentiti il debitore e l'O.C.C., **omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.**

# OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO MINORE

- **Il giudice omologa il concordato minore** anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza **obbligatorie** quando l'adesione é determinante ai fini del raggiungimento della necessaria maggioranza per l'approvazione del piano **purché la proposta di soddisfacimento dell'Amministrazione** e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie **sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria** sulla base delle risultanze della specifica relazione dell'O.C.C..
- **Il creditore anche dissenziente che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento**, non può presentare opposizione in sede di omologa, per contestare la convenienza della proposta.
- **Se il giudice rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate** e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e seguenti.

# OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO MINORE

- In caso di **FRODE**, **l'istanza dell'apertura della procedura di liquidazione controllata** può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.
- Il decreto di rigetto é reclamabile ex articolo 50 che disciplina il reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

# ESECUZIONE DEL CONCORDATO MINORE

- **L'O.C.C.:**

- vigila sull'esatto adempimento del concordato minore;
- risolve le eventuali difficoltà;
- se necessario, sottopone al giudice le problematiche insorte.

- **Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.**

- **Alle vendite e alle cessioni**, se previste dal piano, **provvede il debitore**, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

- **Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.**

# ESECUZIONE DEL CONCORDATO MINORE

- **L'O.C.C.**, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, **presenta al giudice una relazione finale.**
- **Se il piano è stato integralmente eseguito il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC**, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito tra il debitore e l'OCC, e ne autorizza il pagamento.
- **Se il piano non è stato integralmente eseguito il giudice** indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. il loro compimento. **Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche** prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l'OCC, il giudice **revoca l'omologazione.**
- **Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC**

# REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE

- **Il giudice revoca l'omologazione:**

- d'ufficio;
- su istanza di un creditore;
- su istanza del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato;
- in contraddittorio con il debitore**, quando:
  - é stato dolosamente o con colpa grave **umentato o diminuito il passivo**;
  - quando è stata **sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo**;
  - quando sono state **dolosamente simulate attività inesistenti**;
  - quando risultano commessi altri **atti diretti a frodare le ragioni dei creditori**.

- **La domanda di revoca non può essere proposta** e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dall'approvazione del rendiconto.

# REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE

- **L'O.C.C. è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.**
- **Il giudice, prima di procedere alla revoca, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50.**
- **La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.**
- **Il Giudice potrà disporre la conversione in liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. D.Lgs. n. 14/2019 qualora si dia seguito alla revoca dell'omologa del concordato minore.**